Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 gennaio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 luglio 1960
registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1960
registro n. 27 Esercito, foglio n. 196

Sono conferite le seguenti decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARBIERI Paolo Nino di Gilberto Gino da Scandiano (Reggio Emilia), classe 1905, capitano fanteria complemento, 35° C.A., 104° battaglione mitraglieri (*alla memoria*). — Comandante di compagnia mitraglieri schierata sul Don, per oltre 18 mesi dava prova di grande abnegazione ed ardimento. Nel corso del difficile ripiegamento, benchè con un arto inferiore congelato, rimaneva al comando dei propri uomini, sostenendo con essi duri ed aspri combattimenti contro soverchianti forze nemiche. Durante un combattimento notturno, di propria iniziativa, si lanciava con un gruppo di uomini e con le poche armi superstiti contro un forte nucleo avversario al quale infliggeva gravi perdite. In tale eroica azione cadeva colpito a morte. — Fronte del Don (Russia), dicembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE ANGELIS Walter di Antonio, classe 1911, distretto militare Ascoli Piceno, tenente fanteria complemento, 35° C.A., 104° battaglione mitraglieri. — Comandante di campagnia mitraglieri schierata sul Don, per oltre 18 mesi dava prova di grande abnegazione ed ardimento. Nel corso del difficile ripiegamento, malgrado fosse estenuato nelle forze, rifiutava di essere sgomberato in luogo di cura e, al comando dei propri uomini, sosteneva aspri e duri combattimenti contro soverchianti forze nemiche, contribuendo validamente alla rottura dell'accerchiamento. — Fronte del Don (Russia), dicembre 1942.

SERCHI Enrico di Rodolfo da Trieste, classe 1914, tenente fanteria complemento, 35° C.A., 104° battaglione mitraglieri. — Addetto ai collegamenti, si offriva più volte per azioni ardite e rischiose. In una di esse, benchè colpito da un principio di congelamento ad un arto inferiore, si prodigava con grande coraggio ed ardimento per contrastare l'azione di forti nuclei nemici ai quali infliggeva gravi perdite. — Fronte del Don (Russia), dicembre 1942.

MALLEO Vincenzo di Giuseppe da Bolognetta (Palermo), classe 1885, patriota. — Patriota di elevate doti di coraggio e di carattere, subito dopo l'armistizio, con pochi ardimentosi compagni di lotta dava vita all'I.V.E. agguerrita organizzazione di resistenza politico-militare-informativa ed operava instancabilmente, per sabotare e minare il potenziale bellico del nemico. Durante i mesi dell'accanita lotta, malgrado fosse stato individuato e ricercato, conscio dei pericoli cui andava incontro, sorretto dalla sua tenace volontà e dal nobile mandato assunto in nome del Paese oppresso, incurante dei gravi rischi cui si esponeva, portava brillantemente a termine numerose missioni di guerra, trasfondendo nei suoi compagni il suo alto spirito combattivo e l'esempio della sua valorosa e preziosa attività. Contribuiva, con la complessa azione di comandante ed ardente patriota, alla liberazione del territorio nazionale. Fulgido esempio di assoluta dedizione alla Patria e sereno sprezzo del pericolo — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(33)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1653.

Approvazione del progetto di variante al piano regolatore generale di La Spezia interessante la zona di Migliarina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 950;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la domanda in data 8 giugno 1959, con la quale il sindaco di La Spezia, in base a deliberazione consiliare 3 settembre 1958, n. 269, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 novembre 1958, con decisione n. 1635, ha chiesto la approvazione di una variante al piano regolatore di massima della città di La Spezia;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono sta e presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato prevede nella pianura di Migliarina il cambiamento di destinazione di un isolato da sede scolastica ad edilizia privata con le stesse caratteristiche previste nel piano regolatore vigente per gli isolati che circoscrivono quello in oggetto e la destinazione di un altro isolato da edilizia privata ad edilizia scolastica;

Considerato che il progetto appare redatto, nelle sue linee generali, in conformità delle esigenze della zona;

Considerato che pertanto si possono ritenere ammissibili le variazioni rispetto al piano regolatore generale;

Considerato che il cambiamento della ubicazione dell'edificio scolastico appare opportuno, in quanto allontana dalle strade di grande traffico detto edificio;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il voto n. 2257/109 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 febbraio 1960;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante al piano regolatore generale di La Spezia per la zona di Migliarina, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1654.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Universita anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze matematiche sono aggiunti quelli di:

« Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici »;
« Cibernetica »;
« Teoria delle informazioni ».

Art. 83. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:

« Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici »;
« Cibernetica »;
« Teoria delle informazioni ».

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

« Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici »;
« Cibernetica »;
« Teoria delle informazioni ».

Art. 88. — L'insegnamento complementare di « Geologia sedimentaria » nel corso di laurea in Scienze geologiche, muta denominazione in « Micropalentologia ».

Art. 92. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

« Strutturistica chimica »;
« Spettroscopia applicata »;
« Radiochimica »;
« Chimica fisica tecnica »;
« Spettrochimica »;
« Metallurgia dei materiali nucleari »;
« Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi »;

« Chimica e tecnologia delle macromolecole »;

« Tecnologia del freddo e della conservazione degli alimenti »;

« Chimica merceologica e analisi merceologica »;

« Diritto industriale ».

Il comma settimo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso di " Chimica fisica ", è biennale e viene dettato in due anni, ove la prima parte è propedeutica per la seconda: tale corso biennale comporta due esami distinti e separati e potrà essere dettato anche da due diversi docenti ».

Il comma ottavo è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il corso di " Chimica industriale ", è biennale e viene dettato in due anni: la prima parte comprende la " chimica industriale inorganica ", e la seconda la " chimica industriale organica ",. L'insegnamento di queste due parti, che sono da considerare comunque separate e a sè stanti a tutti gli effetti, potrà essere affidato a due diversi docenti: l'esame della materia comporta quindi due esami separati.

I corsi di " esercitazioni di chimica industriale ", e di " esercitazioni di chimica fisica ", sono biennali e si compongono di una prima e seconda parte, ciascuna delle quali è annuale e comporta esame distinto; tali parti prima e seconda sono quindi indipendenti e separate l'una dall'altra a tutti gli effetti ».

« Il corso di " impianti chimici ", biennale viene dettato in due corsi distinti e separati e comprendenti anche due esami distinti e separati; la prima parte è da ritenersi propedeutica rispetto alla seconda. Le due parti del corso potranno essere affidate a docenti diversi ».

Dopo l'art. 250, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione di una Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale, annessa alla Facoltà di agraria.

Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale

Art. 251. — Presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è istituita una « Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale », della durata di due anni.

Art. 252. — Scopo della « Scuola » è di impartire ai laureati in scienze agrarie le cognizioni necessarie affinchè possono espletare una attività qualificata e specializzata nel campo della frutticoltura.

La Scuola conferirà a tal fine il diploma di « Specialista in frutticoltura » ai sensi dell'art. 147 del presente statuto.

Art. 253. — Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Coltivazioni arboree.

Egli presiede il Consiglio della Scuola, costituito a norma dell'art. 137, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di agraria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto.

Art. 254. — Per il conseguimento del titolo di « Specialista in frutticoltura », è obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, colloqui, visite ad aziende vivaistiche e frutticole, ecc.

Nel secondo anno è obbligatorio l'internato presso l'Istituto di coltivazioni arboree.

Art. 255. — Alla Scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in Scienze agrarie conseguita in una Università italiana.

Nel caso in cui pervengano domande di iscrizione alla Scuola in numero superiore a quello fissato dalla Facoltà in conformità di quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 138, il Consiglio della scuola provvederà a stabilire una graduatoria degli aspiranti tenendo conto dei titoli che comprovino nell'aspirante una particolare disposizione agli studi biologici; dei voti riportati, durante il corso di laurea, negli esami di Coltivazioni arboree, Viticoltura, Frutticoltura industriale, Agrumicoltura, Olivicoltura, Entomologia e Patologia vegetale, nonchè delle eventuali trattazioni delle materie predette in tesi od altre pubblicazioni.

Art. 256. — Gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ad essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 257. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1) Frutticoltura generale;
2) Fisiologia vegetale;
3) Biochimica vegetale;
4) Entomologia applicata;
5) Patologia vegetale applicata;
6) Frutticoltura speciale;
7) Chimica degli antiparassitari, loro preparazione e loro applicazione;
8) Tecnica di conservazione dei prodotti frutticoli;
9) Tecnica di mercato dei prodotti frutticoli.

Art. 258. — I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della Scuola.

Art. 259. — Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

1) Frutticoltura generale;
2) Fisiologia vegetale;
3) Biochimica vegetale;
4) Chimica degli antiparassitari, loro preparazione e loro applicazione.

Alla fine del secondo anno si sostengono i seguenti esami:

1) Frutticoltura speciale;
2) Entomologia applicata;
3) Patologia vegetale applicata;
4) Tecnica di conservazione dei prodotti frutticoli;
5) Tecnica di mercato dei prodotti frutticoli.

L'esame di diploma sarà costituito dalla discussione di una tesi di specializzazione e da un colloquio sostenuto dall'allievo con l'intero Collegio dei professori insegnanti nella Scuola di specializzazione.

Art. 260. — Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla Facoltà di agraria.

Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico.

Art. 261. — Al finanziamento dei corsi viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi da parte dei Mi-

nisteri, di altri Enti o di privati che intendano cooperare all'attuazione dei fini che la Scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1960, n. **1655.**
Regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 16, n. 1, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Viste le norme di esecuzione del testo unico sopra indicato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi, istituito con l'art. 24, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, sono destinati a prestare servizio presso gli uffici del Ministero degli affari esteri che si occupano di gestione di fondi e di contabilità, di gestione degli stabili e locali in uso dell'Amministrazione tanto in territorio italiano che all'estero; di acquisto, vendita, affitto, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, della locazione di immobili e locali per uso ufficio e di analoghi servizi.

Nei limiti stabiliti dal decreto predetto essi possono essere destinati altresì presso gli uffici all'estero per assumere la direzione dei servizi amministrativi e contabili e la responsabilità connessa.

Art. 2.

Per l'ammissione alla carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle per l'esecuzione dello stesso testo unico, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 3.

Requisiti particolari per l'ammissione al concorso sono:

1. Cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2. Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;
3. Laurea in economia e commercio od in scienze economico-marittime o in giurisprudenza, conseguita presso un'Università della Repubblica od altro Istituto equiparato;
4. Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. In caso di proroga o di riapertura del termine, mantengono il diritto di essere ammessi al concorso coloro che non avevano superato il limite massimo di età alla data di scadenza del termine originariamente fissato nel bando.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che lo bandisce.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia ed all'estero.

La domanda deve essere corredata dal certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici di cui all'art. 2, n. 4, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 3, n. 4, del presente decreto. Il possesso di tali requisiti può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla sua domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;
b) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
c) diritto amministrativo;
d) lingua francese oppure lingua inglese.

La prova scritta di lingua francese od inglese consiste in una composizione su di un tema di cultura generale con l'uso del vocabolario.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*); quattro ore per svolgere quelli di lingue estere.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1. Diritto costituzionale e diritto finanziario;
2. Legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3. Nozioni di diritto internazionale;
4. Elementi di statistica metodologica;
5. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta da un consigliere di Stato che ne è il presidente, da due professori titolari di Università o altro istituto equiparato e da due funzionari delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri aventi qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata o corrispondente.

Alla Commissione possono venire aggregati membri aggiunti per le lingue o per le materie contabili.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri avente qualifica non inferiore a primo segretario di legazione o corrispondente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1656.

Inclusione dell'abitato di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2140, emesso nell'adunanza del 18 ottobre 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 11 dicembre 1959, n. 21267, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1657.

Distacco della frazione « Pietra e Sambate » dal comune di Conflenti e sua aggregazione al comune di Platania, in provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 17 settembre 1948, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione « Pietra e Sambate » del comune di Conflenti (Catanzaro) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Platania;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Conflenti in data 7 dicembre 1957, n. 33, ed in data 10 aprile 1958, n. 2; del Consiglio comunale di Platania in data 26 novembre 1958, n. 5; del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 20 ottobre 1958, n. 33, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 ottobre 1960, n. 1889;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione « Pietra e Sambate » è distaccata dal comune di Conflenti ed aggregata al comune di Platania, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1658**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Gattinara.

N. 1658. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Gattinara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. **1659**.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo per vecchi Celso Cami », con sede in Gottolengo (Brescia).

N. 1659. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo per vecchi Celso Cami », con sede in Gottolengo (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. **1660**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Ranieri, in frazione Barbaricina del comune di Pisa.

N. 1660. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 2 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 13 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Ranieri, in frazione Barbaricina del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. **1661**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma dei Santi Vito, Modesto e Crescenza M., in frazione Guzzanica del comune di Stezzano (Bergamo).

N. 1661. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 25 luglio 1958, integrato con dichiarazione del 14 marzo 1959, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma dei Santi Vito, Modesto e Crescenza M., in frazione Guzzanica del comune di Stezzano (Bergamo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. **1662**.

Soppressione delle Fabbricerie della Chiesa arcipretale di San Pietro Apostolo e della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Bozzolo (Mantova).

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie della Chiesa arcipretale di San Pietro Apostolo e della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Bozzolo (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico per l'esercizio 1960-61 dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 20 novembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto necessario stabilire per l'esercizio finanziario 1960-61 il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia in n. 26 (ventisei) unità;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia, per l'esercizio finanziario 1960-61, è stabilito in n. 26 (ventisei) unità così distinte:

Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza in Roma: categoria 3ª n. 6;

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Roma: categoria 3ª n. 7, categoria 7ª n. 2, in totale n. 9;

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Nettuno: categoria 3ª n. 9;

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Caserta: categoria 3ª n. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1960
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 126

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1960.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1960, numero 641, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno successivo, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1960, numero 185, con il quale il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, è stato fissato in numero 6 unità ed è stata pure determinata, nella misura del trentaquattro per cento, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, per effetto delle vacanze verificatesi nel suddetto contingente in seguito al passaggio nel ruolo degli operai permanenti di n. 2 salariati non di ruolo di 2ª categoria, il contingente medesimo, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961, dovrà essere rideterminato da 6 a 4 unità, mentre dovrà elevarsi dal trentaquattro al cinquanta per cento, la relativa percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (n. 2 operai specializzati, unità invariate);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961, in n. 4 unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissata nella misura del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1960
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 347. — MASSIMO

(133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1960.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, con il quale è stata stabilita la composizione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-63;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 18265/RS del 5 novembre 1960, con la quale viene designato il nome del sig. Mario Mantovani in sostituzione del dimissionario maestro Edoardo Micucci, componente del Comitato suddetto in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, il sig. Mario Mantovani è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante della categoria dei lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del maestro Edoardo Micucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1960

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1960
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 100

(100)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.

Costituzione della Commissione di studio delle norme relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per l'applicazione delle norme per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il testo delle direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottato dalla Comunità europea della energia atomica;

Considerato che le predette direttive e le norme che ne derivano dovranno essere introdotte nella legislazione nazionale, in virtù della adesione data dall'Italia alla precitata Comunità;

Considerata la opportunità di affidare la elaborazione delle norme regolamentari di cui sopra ad una Commissione di tecnici;

Vedute le designazioni pervenute dagli Enti interpellati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione di studio con l'incarico di elaborare norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, in applicazione delle direttive fissate in materia dalla Comunità europea della energia atomica e redigere il regolamento relativo.

Art. 2.

La Commissione è composta come appresso:

1) Cramarossa prof. Saladino, direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali, presidente;

2) Chiozzotto prof. dott. Mario, aiuto del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, designato dall'Istituto;

3) Fossati prof. dott. Franco, primario radiologo dell'ospedale Maggiore Niguarda (Milano), esperto;

4) Marotta prof. dott. Ugo, esperto;

5) Polvani dott. Carlo, designato dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari;

6) Quintiliani prof. dott. Marcello, ricercatore del Laboratorio di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, designato dall'Istituto;

7) Ratti prof. Arduino, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Milano, designato dalla Sirmemn;

8) Turano prof. Luigi, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Roma, esperto;

9) Leccisotti prof. dott. Giulio, direttore di divisione del Ministero della sanità;

10) Manassei prof. dott. Casimiro, direttore della sezione terapia fisica e medicina nucleare del Ministero della sanità;

11) Agujari dott. Leopoldo, medico provinciale, segretario.

Art. 3.

La Commissione dovrà portare a termine i suoi lavori entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione faranno carico al cap. 24 del bilancio 1960-61 del Ministero della sanità, e, per le eventuali indennità di missione, al cap. 19 dello stesso bilancio ed ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 214

(166)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1960.

Emissione dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi dal 1° novembre 1960 al 30 giugno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 6 agosto 1960, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da due a dodici mesi, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1960;

Vista la legge 19 ottobre 1960, n. 1197, sullo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, che all'art. 15, dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'esercizio finanziario 1960-1961, buoni del Tesoro ordinari, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabiliti con suoi decreti;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni, contenute negli articoli 2 e 3 del su ricordato decreto ministeriale 30 giugno 1960, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1960 al 30 giugno 1961, l'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da due a dodici mesi.

Art. 2.

Le caratteristiche dei buoni di cui all'articolo precedente restano quelle determinate col decreto ministeriale 31 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 26 settembre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1960
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 346

(168)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di n. 29 strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Cremona ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Viste le delibere 1° settembre 1958 e 8 settembre 1958 del Consiglio provinciale di Cremona;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato sul Foglio annunzi legali della prefettura di Cremona in data 6 ottobre 1958, n. 12;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 6 aprile 1959, n. 5109 del Consiglio provinciale di Cremona sulle opposizioni;

Vista la delibera della Giunta provinciale amministrativa di Cremona in data 10 giugno 1959 sulle opposizioni;

Visti i voti n. 1922 in data 30 settembre 1959 e n. 975 in data 17 maggio 1960, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade indicate nel piano *b*) ai numeri 49, 62 e 71 e di un tratto della strada di cui al n. 16 in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere qualificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI CREMONA

Elenco delle strade provincializzate

1. Da Montodine per Moscazzano - Credera - Casaletto Ceredano al confine con la provincia di Milano verso Abbadia - Cerreto;
2. Dall'innesto con la strada provinciale Giuseppina (Ca' de' Soresini) per San Martino del Lago e Castelponzone a Scandolara Ravara innesto strada provinciale Bassa di Casalmaggiore;
3. Dall'innesto con la strada provinciale Bergamasca per Casalbuttano all'innesto con la strada provinciale di Bordolano (Cignone);
4. Da Torricella del Pizzo alla strada Bassa di Casalmaggiore;
5. Da San Giovanni in Croce per Casteldidone al confine con la provincia di Mantova verso Rivarolo Mantovano, indi al confine con la provincia di Mantova oltre Cividale per Spineda, ancora al confine con la provincia di Mantova verso Gazzuolo;
6. Da Rivolta d'Adda al confine con la provincia di Milano (ponte sull'Adda) verso Trucazzano;
7. Dalla Strada statale Padana inferiore in località Curva Sant'Antonio per Isola Dovarese al confine con la provincia di Mantova verso Casalromano;
8. Da Pizzighettone per Formigara e Gombito alla strada provinciale Crema - Codogno verso Montodine;
9. Da Castelleone a Montodine;
10. Da Offanengo per Ricegno, Casale Cremasco e Castelgabbiano al confine con la provincia di Bergamo verso Sola;
11. Da Bagnolo Cremasco alla strada provinciale per Cassano;
12. Da Crema per Campagnola Cremasca e Capralba al confine con la provincia di Bergamo verso Misano d'Adda;
13. Da Castelleone per Fiesco, Salvirola, Romanengo, Casaletto di Sopra al confine con la provincia di Bergamo verso Fontanella;
14. Dalla strada di « Bordolano - Cignone » per Corte de' Cortesi e Robecco d'Oglio a Corte de' Frati;
15. Da San Latino a Castelleone;
16. Da Crema (San Bernardino) per Izano a Salvirola;
17. Dal confine con la provincia di Brescia (Seniga) per Pescarolo, Cicognolo, Pieve San Giacomo, San Salvatore, Sospiro, San Daniele Po a Isola Pescaroli (confine con la provincia di Parma);
18. Dalla strada provinciale di Cassano per Agnadello a Vailate;
19. Da Pandino per Cascine Gandini, Trescore Cremasco a Casaletto Vaprio;
20. Da Soresina per Annico, Grumello Cremonese a Crotta d'Adda (confine con la provincia di Milano verso Maccastorna);
21. Da Formigara per San Bassano ad Oscasale;
22. Da Credera Rubbiano per Zappello a Crema;
23. Dalla strada Bassa di Casalmaggiore per Martignana Po alla strada provinciale Casalmaggiore - Piadena;
24. Da Sergnano a Capralba;
25. Dall'innesto con la strada « Casaletto di Sopra Romanengo - Castelleone » a Bottaiano;
26. Dall'innesto con la strada provinciale Bassa di Viadana presso Casalbellotto per Quattro Case al confine con la provincia di Mantova verso Sabbioneta;
27. Da Spinadesco per la strada provinciale Milanese e Costa San Abramo alla strada « Paderno - Ponchielle - Pieve - Delmona »;
28. Da Paderno Ponchielli per Castelverde, la Strada statale 45-*bis* in località Bettenesco e la strada provinciale di Persico a Pieve Delmona;
29. Da Gussola alla strada provinciale Giuseppina (Solarolo Rainerio).

(8956)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive disposizioni relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 1960-61:

il dott. Domenico Miraglia, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;
il dott. Attilio Leonardi, quale rappresentante del Ministero del tesoro;
il dott. Franco Marinone, quale rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(181)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.
Proroga della validità a favore della Croce Rossa Italiana dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7, fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni, tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato, cedessero gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonchè le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati dichiarati fuori uso;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visti i decreti del Ministro per le finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 ed i decreti del Ministro per il tesoro 11 aprile 1946, 3 giugno 1951 e 30 marzo 1956, con i quali il termine di cui all'art. 7 del succitato regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è stato successivamente prorogato sino al 30 giugno 1961;

Ritenuta l'opportunità di un'ulteriore proroga del predetto termine;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941 ed al 30 giugno 1946 con decreti del Ministro per le finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 nonchè al 30 giugno 1951, al 30 giugno 1956 ed al 30 giugno 1961 con decreti del Ministro per il tesoro rispettivamente datati 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, e 30 marzo 1956, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1966.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1960 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 284 l'Amministrazione comunale di Terelle (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 27 dicembre 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 12 l'Amministrazione comunale di Casarano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Ufficio dei fiumi e fossi », con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15101/10029 in data 4 gennaio 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Ufficio dei fiumi e fossi », con sede in Pisa, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 10 maggio 1960.

(103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

57ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di Credito comunale e provinciale

Il giorno 1° febbraio 1961, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, a pianterreno del palazzo in via Goito, 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 57ª estrazione di cartelle 3,75% di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 5434 titoli pari a n. 11.220 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 5.610.000, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 4.420	per il capitale di	L.	2.210.000
Titoli quintupli	n. 932	per il capitale di	»	2.330.000
Titoli ventupli	n. 57	per il capitale di	»	570.000
Titoli quarantupli	n. 25	per il capitale di	»	500.000
Totali . . .	n. 5.434		L.	5.610.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1961

Il direttore generale: NUVOLONI

(170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,62	620,66	620,62	620,64	620,64	620,60	620,66	620,65
$ Can.	623,69	625,25	624,50	625,45	624,10	623,92	625,50	623,95	624 —	625 —
Fr Sv.	144,16	144,17	144,16	144,165	144,17	144,16	144,165	144,15	144,16	144,17
Kr D.	90,05	90,06	90,07	90,06	90,10	90,06	90,0525	90,05	90,06	90,05
Kr. N.	86,94	86,93	86,95	86,945	87 —	86,93	86,95	86,90	86,94	86,95
Kr Sv.	120 —	120,01	120,02	119,985	120 —	119,98	119,99	120 —	119,98	119,98
Fol.	164,55	164,55	164,60	164,56	164,60	164,55	164,55	164,55	164,55	164,55
Fr B.	12,47	12,46	12,469	12,454	12,4575	12,46	12,453	12,50	12,46	12,455
Fr. Fr (N.F.)	126,66	126,66	126,67	126,66	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,18	1742,15	1742,25	1742,15	1742 —	1742,08	1742,25	1742,20	1742,20	1742,25
Dm. occ.	148,79	148,79	148,80	148,80	148,77	148,80	148,795	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,86	23,86	23,855	23,8575	23,83	23,86	23,8612	23,87	23,86	23,86

Media dei titoli del 12 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	77,525
Id. 3,50 % 1902	75,25
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934	95,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % 1936	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1961

1 Dollaro USA	620,65
1 Dollaro canadese	625,475
1 Franco svizzero	144,165
1 Corona danese	90,056
1 Corona norvegese	86,947
1 Corona svedese	119,887
1 Fiorino olandese	164,555
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,20
1 Marco germanico	148,97
1 Scellino austriaco	23,859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1960, i poteri conferiti al dottor prof. Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1960 al 31 marzo 1961.

(29)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia, e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 16016 in data 1° gennaio 1961, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia e il rag. Enrico Pelosi è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(28)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 *agosto* 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1960
registro n. 27 *Esercito, foglio n.* 199

GALLIANO Giuseppe, classe 1888, distretto Cuneo, soldato. Gli è ripristinata, a decorrere dal 21 dicembre 1959, la medaglia di bronzo al valor militare, concessa con regio decreto 22 marzo 1913, e successivamente perduta con regio decreto 28 novembre 1935.

(13)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1960, n. 320 « Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale », all'ultimo comma delle premesse, ove è detto: « ... con legge 19 dicembre 1959, n. 1588... » leggasi « con legge 19 dicembre 1956, n. 1588 ... ».

(120)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1497, in data 25 maggio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Calice al Cornoviglio alla data del 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso costituita con proprio decreto n. 2125 in data 11 agosto 1960;

Riconosciuta la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Cuccinelli Giovanna . . . . punti 56.734 su 100
2. Mosella Giovanna . . . . » 55,053 »
3. Storti Giuseppina . . . . » 51,171 »
4. Tartarini Giuseppina . . . » 50,546 »
5. Tucini Valda . . . . . » 49,560 »
6. Morettini Paola . . . . » 46,652 »
7. Ferrari Gabriella . . . . » 45.993 »
8. Poghettini Enrica, nata il 26 febbraio 1929 » 45,593 »
9. Canepa Iana, nata il 26 maggio 1937 » 45,593 »

A' sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

La Spezia, addì 30 novembre 1960

(8204) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3844/San. in data 28 novembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Saronno;

Visto il successivo proprio decreto n. 3844/San. in data 28 novembre 1960, con il quale sono stati ammessi al concorso nove candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con proprio decreto n. 1738 in data 30 maggio 1960;

Vista la graduatoria generale di merito dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 dell regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in premessa:

1. Gariboldi Marcello . . . . punti 150,435 su 200
2. Ruggenini Enrico . . . . » 110,315 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 21 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Saronno;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gariboldi Marcello è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di Saronno.

Il sindaco del comune di Saronno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 21 dicembre 1960

(8128) *Il medico provinciale capo*: VESSICCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1960, n. 2964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Chianciano Terme-Chiusi-Montepulciano-Sarteano (Comune capo consorzio Montepulciano) e di Sinalunga-San Giovanni d'Asso-Torrita di Siena-Trequanda (Comune capo consorzio Sinalunga);

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso;

Preso atto che le operazioni del concorso stesso si sono svolte regolarmente;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Macagnino dott. Gino . . . . . punti 140,9475
2. Donati dott. Giorgio . . . . . » 138.0975
3. Lodone dott. Mario . . . . . » 136.7750
4. Salamandra dott. Romolo . . . . » 136,6000
5. Vannucchi dott. Giuseppe . . . . » 129,3500
6. Bocci dott. Ferdinando . . . . » 128,0500
7. Biagioli dott. Giuseppe . . . . » 113,5250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Siana e dei Comuni interessati.

Siena, addì 27 dicembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Montepulciano e Sinalunga;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso indicato nelle rispettive domande di ammissione dai candidati risultati vincitori;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi, a fianco di essi indicati:

Macagnino dott. Gino: Consorzio comuni di Chianciano Terme-Chiusi-Montepulciano-Sarteano (Comune capo consorzio Montepulciano);

Donati Giorgio: Consorzio di Sinalunga-San Giovanni d'Asso-Torrita di Siena-Trequanda (Comune capo consorzio: Sinalunga).

La nomina è fatta in via di esperimento, per un biennio.

I presidenti dei Consorzi suddetti sono incaricati, in esecuzione del presente decreto, di notificare la nomina agli interessati, avvertendoli che, ove non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla data della notificazione, saranno considerati rinunciatari ai rispettivi posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dela Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 27 dicembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(8272)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2864 del 26 ottobre 1959, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del medico provinciale n. 2095 del 1° agosto 1960;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Vitalini Sergio . . . . punti 284,44
2. Raffaele Cesare Berardo . . . . . » 245,63

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del comune di Sulmona.

L'Aquila, addì 13 dicembre 1960

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3610 del 13 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso a titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vitalini Sergio è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona.

Il predetto dovrà essumere servizio non oltre il 15 gennaio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Sulmona.

L'Aquila, addì 13 dicembre 1960

Il medico provinciale: MOROSI

(8032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 agosto 1960, con il quale sono stati dichiarati vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio pari numero in data 27 dicembre 1958;

Vista la rinuncia in data 7 settembre 1960 del primo classificato in graduatoria e le opzioni espresse dai candidati in ordine di graduatoria;

Ritenuto pertanto di rettificare in conformità il precitato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto sopracitato i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Sartori Antonio: Vigonovo (condotta unica);
2) Mioni Giovanni: Dolo (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati e della prefettura di Venezia.

Venezia, addì 20 settembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(8086)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO.

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4137 del 16 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1959;

Visti i propri decreti n. 4198 del 16 luglio 1960, n. 5164 del 6 settembre 1960, n. 5461 del 23 settembre 1960 e n. 5823 del 12 ottobre 1960, con i quali è stata disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Viste le rinunzie per le condotte mediche di San Giovanni in Galdo, Sessano, Filignano e Gildone;

Ritenuta pertanto la necessità di assegnare le condotte ad altri candidati risultati idonei nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Larciprete Pasquale: San Giovanni in Galdo;
2) Altopiedi Carmelo: Sessano;
3) Coia Carmine: Filignano;
4) Passarelli Giacomo: Gildone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 dicembre 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(8030)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4577 in data 4 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Visti i propri decreti n. 4578 del 4 agosto 1960 e n. 5435 del 22 settembre 1960, con i quali è stata disposta la assegnazione delle sedi alle vincitrici del medesimo concorso;

Viste le rinunzie per le condotte ostetriche di Guardialfiera, Capracotta, Salcito, Monacilioni, Rionero Sannitico e Consorzio ostetrico Sant'Angelo Limosano-San Biase;

Ritenuta pertanto la necessità di assegnare le condotte ad altre candidate risultate idonee nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Pappalardi Palmina: Guardialfiera;
2) Mattucci Elda: Capracotta;
3) Mistri Silvana: Salcito;
4) Di Giacomo Luciana: Monacilioni;
5) Marchegiani Cesira: Rionero Sannitico;
6) Maccagnani Valeria: Consorzio Sant'Angelo Limosano-San Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 dicembre 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(8031)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 6243, del 19 ottobre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di Atessa e Bucchianico:

Visto il proprio decreto n. 6244 del 19 ottobre 1960, con cui è stato provveduto alla nomina dei vincitori delle due sedi suindicate;

Visto il successivo decreto n. 6507 del 23 novembre 1960, con cui, a seguito di rinunzia del dott. Marceca Giuseppe, si è provveduto a nominare il dott. Santilli Luigi ufficiale sanitario per la sede di Bucchianico;

Constatato che il dott. Santilli Luigi non ha assunto servizio entro i quindici giorni dalla notifica del succitato decreto n. 6507;

Ritenuto che, secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione delle preferenze, occorre nominare ufficiale sanitario per la sede di Bucchianico il dott Salvatore Luciano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Luciano è nominato ufficiale sanitario del comune di Bucchianico.

Il suddetto sanitario dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La suddetta nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Chieti, addì 21 dicembre 1960

Il medico provinciale: SOLLECITO

(8183)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 15 ottobre 1960, con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Considerato che la signora Spano Gelsomina dichiarata vincitrice della condotta di Martignano non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli dal Comune come risulta dalla nota n. 1928 del 17 dicembre 1960 di quel sindaco;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Martignano la signora Cataldi Carmela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Lecce, addì 19 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: MAGLIARI

(8182)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 668 in data 20 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto, vacanti uno presso il comune di Genova e l'altro presso il comune di Montoggio, di cui al bando n. 951 in data 16 dicembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 669 del 25 luglio 1960, con il quale è stato provveduto alla nomina dei vincitori delle due sedi sopraindicate;

Considerato che il dott. Scapaticci Fausto ha rinunciato alla condotta di Genova « Valbisagno » ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente sottoelencato è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco indicata:

Bruzzo dott. Mario: Genova « Valbisagno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Genova, addì 16 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: CAPOCIUCHI

(8081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la condotta del comune di Cuccaro Vetere è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica Mammato Giuseppina;

A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Mammato Giuseppina viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Cuccaro Vetere.

Salerno, addì 27 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

(8203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1960, pari numero, con il quale è stato designato il vincitore per la nomina a medico condotto della 2ª condotta « Santa Maria del Taro » del comune di Tornolo;

Viste le dichiarazioni dei candidati dott. Alberto Mazzocchi e dott. Emilio Ceresini, con le quali rispettivamente rinunziano alla nomina di titolare della predetta condotta;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marcello Ramolini è designato a ricoprire la 2ª condotta medica (Santa Maria del Taro) del comune di Tornolo;

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 13 dicembre 1960

(8085) *Il medico provinciale*: BAZZICALUPO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1805 in data 7 dicembre 1960, con il quale il dott. Spinelli Giampiero veniva dichiarato vincitore del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959 ed assegnato alla condotta di Castelluccio Valmaggiore;

Vista la nota n. 3947 del 22 dicembre 1960, con la quale il sindaco di Castelluccio Valmaggiore ha comunicato che il predetto sanitario ha rinunziato alla nomina a titolare di detta condotta;

Ritenuto che, tra i concorrenti che seguono nella graduatoria il rinunziatario, il dott. Pompeo Querques ha diritto alla assegnazione del posto resosi disponibile;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pompeo Querques è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta veterinaria di Castelluccio Valmaggiore.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Castelluccio Valmaggiore.

Foggia, addì 27 dicembre 1960

(8223) *Il veterinario provinciale*: TASSELLI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.